

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

L'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli – Direzione Territoriale III – Veneto e Friuli Venezia Giulia, Ufficio delle Dogane di Vicenza, con sede in Vicenza, Viale delle Fornaci n. 23, nelle persone del Direttore Territoriale Davide Bellosi e del Direttore dell'Ufficio Nicola Tabacchi

E

il Comune di Vicenza – Comando Corpo di Polizia Locale, con sede in Vicenza Stradella Soccorso Soccorsetto, 46, rappresentato dal Comandante dott. Massimo Parolin

qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”.

PREMESSO CHE

- nel corso degli anni il fenomeno della diffusione sul mercato di merci contraffatte ha avuto un significativo incremento a discapito dei prodotti originali, della salute e della sicurezza dei consumatori;
- la produzione e la vendita di merci contraffatte in violazione alla normativa vigente comportano grave pregiudizio agli operatori economici corretti, provocando gravi ripercussioni economiche con effetti diretti sull'occupazione nei diversi settori, oltre a un ingente danno alle casse dell'Erario a causa della conseguente evasione fiscale;
- che il fenomeno della contraffazione e del commercio di prodotti illeciti e/o nocivi si sono acuiti con l'internazionalizzazione del sistema produttivo e che, pertanto, si rende necessaria anche una sinergia fra l'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli territorialmente preposta e il Corpo Polizia Locale di Vicenza;
- la contraffazione favorisce lo sviluppo di ulteriori forme di illegalità, quali il lavoro sommerso, lo sfruttamento minorile ed altre violazioni dei diritti umani;
- il perseguimento della legalità nel commercio dei prodotti originali, la difesa dei consumatori e delle aziende titolari dei diritti e il rispetto delle vigenti normative sono fra gli obiettivi istituzionali dell'Ufficio delle Dogane di Vicenza e del Corpo Polizia Locale di Vicenza;
- il codice del consumo, emanato con D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, garantendo la tutela in sede nazionale e locale degli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, favorisce le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, prevedendo per i prodotti irregolari l'applicazione di sanzioni da parte della polizia amministrativa oltre che dagli organi di polizia giudiziaria;

- la Legge 14 maggio 2005 n. 80 di conversione del D.L. 35/2005 prevede il rafforzamento del sistema doganale nella lotta alla contraffazione e a sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, apporta modifiche al codice penale di inasprimento delle pene previste per l'introduzione e il commercio di prodotti con segni falsi, contraffatti e con false indicazioni geografiche o denominazioni d'origine;
- gli articoli 473,474 e 517 del c.p. puniscono gli illeciti relativi alla contraffazione e alle false indicazioni di origine, provenienza o qualità dei prodotti;
- in applicazione al Regolamento (UE) n.608/2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali, l'Agenzia dispone di banche dati ove sono presenti informazioni relative ai diritti di proprietà intellettuale (banca dati dell'Agenzia – FALSTAFF; banca dati della Commissione Europea – IP Enforcement Portal e COPIS; banche dati TM View e Design View dell'EUIPO);
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.241 prevede la stipula di accordi tra amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

in data 22 luglio 2015 le parti hanno siglato un protocollo d'intesa avente per oggetto:

- lo scambio di informazioni e competenze, al fine di rafforzare gli strumenti per la lotta alla contraffazione ed agli altri fenomeni illeciti e di focalizzare le aree di intervento;
- favorire la regolarità nel settore del commercio tutelando il consumatore negli acquisti, contrastando l'evasione fiscale e le forme di criminalità organizzata, d'intesa con l'Autorità giudiziaria ed altresì consentendo ai consumatori di potersi avvalere di un mercato più sicuro e trasparente;
- migliorare la cooperazione fra il Corpo e l'Ufficio al fine di individuare la filiera e reprimere costantemente ed efficacemente il fenomeno della vendita di prodotti di qualità diversa dal dichiarato e non corrispondenti alle norme sul commercio internazionale sul territorio del Comune di Vicenza.

TUTTO CIO' PREMESSO

Si manifesta la volontà di sottoscrivere il presente Protocollo, attraverso il quale l'Ufficio delle Dogane di Vicenza e il Corpo Polizia Locale di Vicenza cooperino nella repressione dei fenomeni illeciti connessi al commercio, in particolare con il contrasto alla vendita e all'introduzione nel territorio nazionale di prodotti contraffatti e/o riportanti falsi e fallaci indicazioni sull'origine, sulla provenienza o sulla qualità, non corrispondenti alle norme sul commercio internazionale, al fine di accertare e sanzionare le attività illecite, a supporto dell'Autorità Giudiziaria, anche al fine di prevenire gli effetti nocivi sul consumatore finale.

Art. 1 – Finalità del Protocollo e impegni delle parti

Le parti si propongono le seguenti finalità:

1. Favorire lo scambio di informazioni, al fine di rafforzare l'operatività in materia di contrasto ai fenomeni illeciti, alle frodi in materia di accise, agli adempimenti doganali ed al contrasto del fenomeno della contraffazione;

2. Instaurare una cooperazione tra Corpo di Polizia Locale ed Ufficio delle Dogane di Vicenza al fine di individuare la filiera e reprimere con continuità ed efficacia il fenomeno della vendita di prodotti di qualità diversa dal dichiarato e di intercettare i comportamenti contrari alle norme sul commercio internazionale;
3. Favorire la regolarità nel settore del commercio, tutelando il consumatore negli acquisti, contrastando l'evasione fiscale e le forme di criminalità organizzata, d'intesa con l'Autorità Giudiziaria;
4. Le Parti si impegnano con i relativi organi ad attuare il presente Protocollo d'Intesa nel quadro dei rispettivi ordinamenti e in conformità con essi, così come definiti dalle normative comunitarie, nazionali, regionali e locali attualmente in vigore o che interverranno nel periodo di validità dello stesso.

Art. 2 - Misure di cooperazione

1. Le parti si impegnano a concordare attività di comunicazione/divulgazione istituzionale congiunta, anche servendosi dei rispettivi canali informativi per informare aziende e cittadini sulle materie di comune interesse;
2. Il Corpo di Polizia Locale, qualora nello svolgimento della propria attività istituzionale verifici la sussistenza di elementi riconducibili a illeciti e/o inadempimenti di competenza di questa Agenzia, di concerto con l'Ufficio delle Dogane di Vicenza, procederà alla fase di accertamento e repressione degli illeciti fiscali e commerciali;
3. L'Ufficio delle Dogane di Vicenza mette a disposizione le proprie risorse professionali e tecnologiche (tra cui apparecchiatura portatile XRF NITON), fornendo assistenza, supporto e informazioni nei casi di competenza e di interesse portati all'attenzione dell'Ufficio;
4. Il Corpo di Polizia Locale mette a disposizione le proprie risorse professionali e tecnologiche, nonché le informazioni di interesse in proprio possesso. Lo scambio di informazioni di cui sopra riguarda compiti di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri;
5. Il Corpo di Polizia locale e l'Ufficio delle Dogane di Vicenza istituiscono forme di collaborazione atte a sviluppare procedure di coordinamento, anche mediante controlli congiunti e secondo adeguata, periodica programmazione compatibile con lo svolgimento altresì degli altri servizi istituzionali di competenza.

Art. 3 – Diffusione del Protocollo

1. Le parti convengono di dare massima diffusione, ricorrendo a forme di comunicazione congiunte, anche tramite i media, del presente Protocollo nonché delle iniziative che saranno realizzate in base allo stesso. Ciò avverrà nel rispetto delle norme sulla policy ed in base alle vigenti procedure gerarchico/organizzative.

Art. 4 – Durata, Recesso o scioglimento

1. Il presente Protocollo d'Intesa ha la durata di 3 (tre) anni a partire dalla data di sottoscrizione e potrà essere, d'intesa tra le Parti, modificato in ogni momento e/o rinnovato alla scadenza.
2. Al termine del presente Protocollo le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire

Art. 5 – Riservatezza

1. Le parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie e informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del Protocollo.
- 2.

Art. 6 – Trattamento dei dati personali

1. Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni sia su supporto cartaceo che informatico relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Protocollo, in conformità con le misure e gli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Art. 7 – Incompatibilità

1. Le Parti dichiarano per sé, per gli esperti e per il personale comunque impegnato nelle attività di cui al presente Protocollo di non trovarsi, per l'espletamento di tali attività, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.
2. In caso di incompatibilità opereranno le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 8 - Spese contrattuali

Il presente Protocollo non comporta oneri di spesa.

Vicenza, 11 ottobre 2022

Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli
Direttore Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia
Davide Bellosi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93

Comune di Vicenza
Polizia Locale
Il Comandante
Massimo Parolin

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93

Direttore Ufficio delle Dogane di Vicenza
Nicola Tabacchi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93